

Bollettino ADAPT 6 aprile 2021, n. 13

L'accordo tra i maggiori sindacati confederali e Just Eat, da punto di vista metodologico, è la più evidente conferma della utilità dell'art.8 del DL 138/11. Le parti contraenti hanno voluto adattarsi reciprocamente derogando a regolazioni di carattere generale e individuando flessibilità altrimenti impossibili.

I rapporti di lavoro subordinato hanno programmaticamente non solo la possibilità di articolarsi in diverse fasce di orario ma sono remunerati in parte secondo il tempo delle prestazioni e in parte secondo i loro risultati. Nel merito, è doverosa una attenta e paziente comparazione con i contenuti del contratto collettivo nazionale sottoscritto da una associazione di riders aderente alla Ugl e Assodelivery che certamente rappresenta molte delle società di consegna a domicilio. L'osservazione della realtà ci consente peraltro di constatare che non tutti i lavoratori del settore hanno le stesse esigenze e aspirazioni come non tutte le piattaforme hanno le stesse caratteristiche di organizzazione del lavoro. Il confronto deve quindi realizzarsi in termini tanto assoluti quanto relativi evitando ogni astrazione ideologica. E con uguale rispetto per le volontà dei contraenti senza alcuna pretesa di pre-giudizio sulla rappresentatività perché a nessun attore negoziale può essere attribuita o una rendita di posizione o una esclusione aprioristica.

Un profilo fondamentale merita poi una analisi accurata perché corrisponde al bisogno primario dei lavoratori di operare in termini di effettiva sicurezza nelle concrete circostanze in cui si svolge la prestazione. Si evidenzia infatti la inadeguatezza di una disciplina legislativa che, anche se "solo" poco più che decennale, riflette una impostazione più antica maturata nell'epoca delle produzioni seriali in un definito ambiente fisico. Tanto le poche regole disposte per il lavoro autonomo quanto i molti adempimenti per il datore di lavoro subordinato si rivelano insufficienti per la nuova dimensione della prestazione mobile nelle (diverse) aree urbane. In particolare, la specifica fatica di ciascun fattorino richiede una visita preassuntiva per stabilire l'idoneità a realizzare determinati percorsi (come i saliscendi sui colli di Roma) con determinati vettori (come la bicicletta tradizionale).

Risulta poi impossibile attendere dal datore di lavoro la usuale responsabilità della sicurezza dell'ambiente di lavoro quando questo coincide con la viabilità. Né appare esaustiva la pur necessaria attività di formazione. Certamente efficace risulterebbe quella sorveglianza sanitaria olistica di cui hanno parlato Adapt e la Siml, la società scientifica di medicina del lavoro, nel Rapporto congiunto su lavoro e salute prodotto nel 2019. Soprattutto in presenza di prestazioni non rigidamente predeterminate, solo programmi prevenzionistici periodici rivolti alle persone nella loro integralità possono irrobustire la capacità del lavoratore di conoscere se stesso e di adottare i comportamenti necessari ad evitare un bisogno di salute. Nel rispetto delle dovute riservatezze, i datori di lavoro possono poi risultare più informati circa le misure più idonee e

personalizzate da dedicare allo stesso scopo. Continuiamo quindi a ricercare soluzioni utili ad elevare il grado di sicurezza dei nuovi lavori e la stabilità delle relazioni di lavoro giustamente desiderate anche dai risparmiatori sollecitati a finanziare le nuove imprese della consegna a domicilio.

Maurizio Sacconi

Chairman ADAPT Steering Committee

@MaurizioSacconi